

**MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO  
DI STORIA TERRITORIALE "GOFFREDO CASALIS" - C.I.S.T.**

**Tra**

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Menico Rizzi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 15/11/2024 e del Consiglio di Amministrazione in data 22/11/2024;

**e**

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13/11/2024;

**e**

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Federico Delfino, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/11/2024;

**nel seguito congiuntamente definite "parti" o "Università"**

**premesso che**

- le Università in epigrafe partecipano al Centro Interuniversitario di Storia Territoriale "Goffredo Casalis" – C.I.S.T., costituito con atto convenzione nel 2016 e già rinnovato nel 2020;
- le parti, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire ulteriormente nella collaborazione rinnovando la suddetta convenzione;
- si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata nel 2020, anche in adeguamento alla normativa vigente;

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1: Rinnovo del Centro**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Tra le Università in epigrafe si rinnova il Centro Interuniversitario di Storia Territoriale "Goffredo Casalis" – C.I.S.T., nel seguito anche "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha personalità giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

**Art. 2: Finalità del Centro**

Il Centro, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, intende:

- promuovere le ricerche attinenti alla conoscenza della storia del territorio piemontese e ligure, e più in generale promuovere ricerche su temi storici applicati al territorio;
- sviluppare le metodologie e le riflessioni atte ad approfondire lo studio della storia territoriale, del patrimonio culturale e delle risorse ambientali in prospettiva anche interdisciplinare;
- completare la compilazione delle schede dello Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi, curandone la pubblicazione, ed allargare ad altre aree di intervento l'esperienza dello Schedario stesso;
- costituire e conservare una banca dati che contenga i materiali delle schede stesse, sviluppandone e aggiornandone i contenuti, ed implementandoli con quelli più ampi e generali che l'attività del Centro persegue;
- promuovere nelle sedi opportune la didattica necessaria per la formazione di personale incaricato di redigere e aggiornare le schede e pianificare attività di didattica e di disseminazione più in generale sui temi di studio del Centro;
- promuovere azioni di terza missione/public engagement che prevedano applicazioni della ricerca storica e un dialogo con i temi della public history;
- costituirsi come Centro di riferimento per la storia degli usi civici e delle risorse collettive in Piemonte e Liguria, in rapporto anche alle aree circostanti.

Tali fini sono perseguiti:

- promuovendo e organizzando la pubblicazione delle schede nelle forme opportune (compresa eventualmente quella su web), eventualmente anche in collaborazione con la Regione Piemonte ed altri Enti;
- promuovendo e curando la realizzazione e la diffusione di contenuti di forme e carattere differente (scientifico, divulgativo, applicato) a partire dalle ricerche promosse dal Centro;
- organizzando e aggiornando un sito web per la comunicazione delle finalità e dei risultati della ricerca.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie delle Università aderenti.

Le Università che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

### **Art. 3: Composizione del Centro**

All'atto del rinnovo afferiscono al Centro i seguenti Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro": Dipartimento di Studi Umanistici;
  - per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Studi Storici; Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Scienze della Terra, Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Dipartimento di Giurisprudenza;
  - per l'Università degli Studi di Genova: Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST);
- Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.

Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle tre Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 2.

Possono inoltre partecipare alle attività del Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i o fuori ruolo rispetto alle Università contraenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 2.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.

L'aderente individuale e il collaboratore esterno non possono in ogni caso ricoprire incarichi di gestione.

#### **Art. 4: Sede amministrativa del Centro**

Il Centro ha sede, ai solo fini organizzativi e amministrativi, presso l'Università del Piemonte Orientale.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

#### **Art. 5: Funzionamento del Centro e beni inventariabili**

Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Comitato Direttivo, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti/Strutture cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per l'attuazione dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico in servizio presso i Dipartimenti interessati all'adesione al Centro.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento/Struttura aderente rimane inventariato presso la struttura di provenienza. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento/Struttura che ha provveduto all'acquisto, con apposita indicazione della destinazione alla corrispondente attività e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell'Ateneo.

In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università convenzionate con deliberazione del Comitato Direttivo e con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca scientifica.

#### **Art. 6: Gestione amministrativa e finanziamenti**

Il Centro non ha personalità giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Ateneo presso cui si trova il Dipartimento sede amministrativa.

Esso non dispone di organico, non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante finanziamenti provenienti:

- dai contributi annui facoltativi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti dalle Università contraenti;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.

Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

La gestione amministrativa contabile del Centro è informata ai principi regolamentari e organizzativi dell'Ateneo sede amministrativa.

I fondi assegnati al Centro in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, affluiscono all'Ateneo sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della sede amministrativa.

Su proposta del Comitato Direttivo del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite attraverso le attività svolte nell'ambito del Centro dai singoli Atenei convenzionati, mediante le Sezioni specifiche, può essere trasferita dalla sede Amministrativa ai suddetti Atenei, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestita, in forma divisa, direttamente dagli stessi, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.

Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascun Ateneo convenzionato, che collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale.

È obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro; il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.

Le attività in esecuzione di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati, ivi compresa la relativa gestione, sono svolte secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti dell'Ateneo sede amministrativa del Centro o dell'Ateneo che ne cura la gestione in forma divisa.

Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per le attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Ateneo sede amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia, salvo il caso di gestione in forma divisa.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

#### **Art. 7: Organizzazione del Centro**

Sono organi del Centro:

- il Comitato Direttivo;
- il Direttore;
- il Vice-Direttore.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

#### **Art.8: Il Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro ed è costituito da almeno due rappresentanti di ciascuno degli Atenei partecipanti, afferenti ai Dipartimenti che aderiscono al Centro (con l'esclusione, quindi, degli aderenti a titolo individuale) e nominati secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni.

In ogni caso gli Atenei firmatari dovranno essere rappresentati nell'organo collegiale in misura paritetica.

È presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, a seguito di convocazione da parte del Direttore, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti su preciso ordine del giorno. La verbalizzazione viene condotta dal Segretario della riunione, che viene di volta in volta scelto fra i membri presenti del Comitato Direttivo.

Dura in carica quattro con decorrenza dalla data di stipula della Convenzione.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore o di chi presiede la riunione. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato.

Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione persone esterne in qualità di esperti, senza diritto di voto.

I compiti dell'organo sono i seguenti:

- approva le linee di indirizzo dell'attività scientifica e delle varie attività del Centro;
- approva il piano annuale di spesa, il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore, da trasmettere agli Atenei convenzionati;
- propone modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli Atenei convenzionati;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- approva e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione di Atenei e individuali;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti.

#### **Art. 9: Il Direttore**

Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati degli Atenei italiani aderenti che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. Una volta eletto la nomina del Direttore è formalizzata secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni e la durata della carica, di 4 anni, decorre dalla data di stipula della Convenzione. Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate due Università;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale dei costi e dei ricavi e la situazione contabile consuntiva sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo.

#### **Art. 10: il Vice-Direttore**

Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento.

#### **Art. 11: Collaborazioni con altri Enti**

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

#### **Art. 12: Modifiche della convenzione**

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e previa approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa inerente ai centri interuniversitari.

#### **Art. 13: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro**

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella Convenzione.

Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono definite in sede di contrattazione decentrata dei rispettivi Atenei.

#### **Art. 14: Coperture assicurative**

Ogni Ateneo convenzionato garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascun Ateneo convenzionato provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo ospitante e con il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascun Ateneo convenzionato, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Ateneo ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascun Ateneo convenzionato garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascun Ateneo convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono gli altri Atenei convenzionati al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ogni Ateneo convenzionato si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente agli altri Atenei convenzionati, su comunicazione dei relativi Dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali degli Atenei convenzionati e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

#### **Art. 15: Obblighi di riservatezza**

Gli Atenei convenzionati si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

#### **Art. 16: Diritto di proprietà intellettuale**

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza agli Atenei aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

#### **Art. 17: Durata e rinnovo**

La presente Convenzione ha la durata di quattro anni e decorre a partire dalla data di stipula del presente atto.

Le attività, finalizzate a adempiere a obblighi assunti prima della data di scadenza della vigente Convenzione, svolte dal Centro nel periodo eventualmente intercorso tra la scadenza della vigente Convenzione e la stipula del presente atto di rinnovo, si intendono convalidate.

Essa è rinnovabile con una nuova Convenzione tra le Parti, approvata dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione.

A seguito del rinnovo, i competenti organi degli Atenei del Centro individuano i nuovi rappresentanti del Comitato Direttivo.

#### **Art. 18: Recesso**

Gli Atenei aderenti possono liberamente recedere dalla presente Convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettori degli Atenei aderenti e in conoscenza al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

#### **Art. 19: Trattamento dei dati personali**

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679, alla normativa nazionale di settore (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.) e ai pareri e indirizzi del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 20: Controversie**

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Gli Atenei contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il giudice, indicato per legge, del luogo in cui ha sede legale l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

#### **Art. 21: Spese, bollo e firma digitale**

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l'art.20 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".

Sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n.02/2003 e successive integrazioni).

#### **Art. 22: Norme di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"  
Il Rettore (prof. Menico Rizzi)

---

Per l'Università degli Studi di Torino  
Il Rettore (prof. Stefano Geuna)

---

Per l'Università degli Studi di Genova  
Il Rettore (prof. Federico Delfino)

---